

Penale Sent. Sez. 4 Num. 13235 Anno 2022

Presidente: SERRAO EUGENIA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udiienza: 23/03/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BRACO VALENTINO BENEDETTO nato a ISCHIA il 30/09/1962

avverso l'ordinanza del 11/09/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere **VINCENZO PEZZELLA**;

lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la memoria dell'Avv. Biagio Di Meglio, con allegati, che ne ha chiesto l'accoglimento

[A large, faint, handwritten signature or scribble is present across the lower half of the page.]

[Handwritten signature]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. **36953/19** del **22/2/2019** la Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, su ricorso del Procuratore della Repubblica di Napoli, annullava con rinvio l'ordinanza emessa il **24/11/2017** dal Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia – con la quale era stato revocato l'ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza n. 648 del GIP della Pretura Circondariale di Napoli del 3/3/1993, passata in giudicato il 19/4/1994, e, pertanto, al giudice del rinvio veniva devoluta la "verifica della legittimità del condono rilasciato nonché i relativi effetti in sede penale".

Rilevava questa Corte di legittimità come la precedente ordinanza consistesse in una "serie di massime in materia di reati edilizi, condono e sospensione dell'ordine di esecuzione riportate senza un ordine logico e senza l'articolazione di un qualsivoglia minimo ragionamento" e che "oscuri" fossero "i motivi che hanno condotto il giudice a revocare l'ordine di demolizione soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui è stata accertata la prosecuzione di lavori abusivi ben oltre i termini di scadenza del condono".

In sede di rinvio il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data **11/9/2020**, ha rigettato l'originario incidente di esecuzione proposto da Braco Valentino Benedetto, rilevando che il condono edilizio non poteva essere rilasciato e, conseguentemente, il permesso a costruire risultava del tutto illegittimo.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Braco Valentino Benedetto, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Braco Valentino Benedetto deduce vizio di motivazione e lamenta la mancata confutazione della tesi difensiva relativa alla legittimità della procedura di sanatoria per il mancato ampliamento di superfici e/o volumi.

In particolare, con un **primo motivo**, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Richiamando il *dictum* di Sez. 2, 29/11/1990, Rv 187867, il Braco si duole che il giudice del rinvio avrebbe del tutto obliterato la memoria e le eccezioni difensive ed in particolare la documentazione allegata alla memoria ritualmente depositata prima dell'udienza; in particolare non spiegando le ragioni per le quali non poteva darsi credito alla diversa ricostruzione dei fatti operata dalla difesa e documentalmente dimostrata. In definitiva l'ordinanza impugnata, con il mero richiamo ai verbali di sequestro del 31/5/1994 e 11/6/1999, conterrebbe un "mero simulacro di motivazione, inidoneo a legittimare il rigetto dell'incidente di esecuzione".

Il ricorrente richiama la giurisprudenza secondo cui "i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato" (Sez. 3, n. 7882/2012).

Ebbene, si sottolinea che, nel caso di specie, l'annullamento con rinvio era stato disposto, in accoglimento del ricorso del PM, proprio per la manifesta illogicità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che rendeva "oscuri i motivi che hanno condotto il giudice a revocare l'ordine di demolizione", per cui "in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, comandando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto" (Sez. 2, n. 27116/2014).

La Difesa ripropone i rilievi secondo cui il giudice dell'esecuzione non abbia risposto, a cominciare da quello secondo cui nessuna nuova opera, che possa essere considerata aumento di superficie o di volume, nei sensi indicati dal legislatore della normativa condonistica, sarebbe stata realizzata dopo la scadenza dei termini previsti dalle leggi sul cd "condono edilizio". Ciò a differenza di quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata secondo cui "il condono edilizio non poteva essere rilasciato poiché... come accertato in occasione dei diversi sopralluoghi effettuati dalla P.G. in data 31 maggio 1994 e 11 giugno 1999, vi era stata una prosecuzione dei lavori abusivi".

Viene rilevato che l'ingiunzione oggetto del presente giudizio è stata adottata dal PM a seguito della sentenza del 1993 con la quale Punzo Clelia veniva condannata per i manufatti oggetto dei verbali di sequestro del 14/8/1991 e 19/3/1992. E quindi per opere realizzate in epoca di gran lunga antecedente al 31.12.1993, termine questo previsto dall'art. 39 della legge 724/94.

L'oggetto del presente giudizio -secondo la tesi proposta in ricorso- non potrebbe, dunque, che essere limitato e circoscritto alle opere per le quali è stata emessa la sentenza di condanna del 1993 ed il conseguente ordine di demolizione. Ne conseguirebbe che il permesso a costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Casamicciola Terme sarebbe perfettamente legittimo ed efficace, quanto meno

in parte qua, e cioè con riferimento alle opere per la quali è stata emessa la sentenza di condanna del 1993 e la conseguente ingiunzione a demolire del PM.

Le domande di condono presentate prima da Zompetti Davide, e poi da Punzo Clelia afferiscono appunto alle opere sequestrate con i citati verbali della PG ed oggetto della sentenza di condanna richiamata.

In ogni caso, pur prescindendo dall'assorbente rilievo suesposto, andrebbe osservato che, come precisato in premessa e come emerge dagli atti allegati, con i successivi sequestri, quello del 1994, operato in danno di Punzo Clelia, e quello del 1999 in danno di Braco Valentino Benedetto, gli agenti di PG non hanno rilevato "opere nuove", nuovi volumi o superfici utili in più rispetto a quelle rilevate con i sequestri antecedenti al 31/12/1993, bensì meri interventi di rifinitura e/o di mera manutenzione ordinaria del fabbricato già realizzato. Ed il giudice del rinvio, si limita a ritrascrivere integralmente il contenuto dei due verbali di sequestro, ma non farebbe buon uso delle norme che regolano la materia edilizie ed urbanistica.

Ciò in quanto i lavori di manutenzione ordinaria sono sempre consentiti anche relativamente ad immobili o porzioni di essi per i quali sia in corso la procedura condonistica di cui alla L. 724/94.

Alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale, scaturito dalla sentenza 238/00 della Corte costituzionale, dopo la presentazione della domanda di condono, la parte può porre in atto tutte quelle attività indispensabili ad evitare il deterioramento se non la perdita del fabbricato nelle more del rilascio della concessione in sanatoria.

Tale affermazione di principio – prosegue il ricorso- ben può trovare applicazione nel caso di specie, attesa la natura manutentiva e la finalità conservativa degli interventi eseguiti ad una preesistente struttura già in uso, accertati con i verbali di sequestro del 1994 e del 1999.

Si trattava di lavori interni che non hanno determinato aumenti di volumi o di superfici, tali da inficiare le domande di condono edilizio e rendere, conseguentemente, illegittimo il titolo poi rilasciato a sanatoria e, peraltro, il procedimento penale per il sequestro del 1994 si è concluso con la sentenza della Corte di Appello di Napoli, richiamata in premessa, che ha dichiarato l'estinzione dei reati e revocato l'ordine di demolizione. Ed anche le opere di cui al verbale di sequestro del 1999, come diffusamente riportato in premessa e documentato, non hanno comportato aumenti di volume o superfici: l'intervento è consistito nel consolidare la copertura del preesistente manufatto, già oggetto delle domande di condono. Ed è proprio la corrispondenza del manufatto alla domanda di condono che ha indotto il Giudice amministrativo a disporre la sospensione dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Casamicciola Terme (come risulta dall'ordinanza del TAR

allegata in copia). E anche il procedimento penale di cui al verbale di sequestro del 1999 si è concluso con la dichiarazione di prescrizione dei reati.

Ciò posto, per il ricorrente appare evidente la sussistenza del presupposto temporale (ultimazione del manufatto entro le date stabilite dalle leggi 47/85, 724/94, rispettivamente al 1/10/1983 e 31/12/1993) nonché il rispetto dei momenti endoprocedimentali previsti dalla normativa, ed infine i limiti piano volumetrici, e l'atto concessorio postumo è perfettamente legittimo ed efficace.

Sono infatti rispettati i limiti volumetrici del condono ex lege 724/94 (mc. 750 ex art. 39 comma I, legge cit.); l'ultimazione dei manufatti avviene entro il 31/12/1993 (in atti i primi sequestri delle opere risalgono al 1991 e 1992). Dunque alla data del 31/12/1993 le opere erano senz'altro ultimate ai fini dell'accesso del beneficio del condono, intendendosi per ultimazione utile per il beneficio, quella definita dall'art. 31, co. 2, L. 47/85. La norma citata prevede, come requisito necessario e sufficiente per il rilascio del condono -ricorda il ricorrente- l'ultimazione al rustico. Cioè, si intende ultimato quel manufatto la cui struttura essenziale sia stata realizzata, così da rendere individuabile e immodificabile la volumetria impegnata. Con la circolare esplicativa dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994 (n. 2241/1995) il concetto di «opera ultimata» è stato espressamente collegato alla possibilità di definire, in modo univoco e certo, il volume oggetto di condono edilizio. L'opera è ultimata quando sia definita nella sagoma, intendendosi per tale l'ingombro piano-volumetrico. E certamente nel caso di specie l'edificio era già ultimato alla data del 31/12/1993. Gli importi pagati a titolo di oblazione risultano congrui come emerge dal permesso a costruire in sanatoria ex art. 39 L. 729/94.

Ed infine, il permesso a costruire in sanatoria è stato rilasciato previa acquisizione del parere, della Commissione per il paesaggio, dell'autorizzazione Paesaggistica e del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia.

Viene, infine, aggiunto, sulla specifica questione della legittimità del permesso a costruire in sanatoria, che, come risulta dai verbali di sequestro che hanno formato oggetto del procedimento conclusosi con la sentenza del 1993, il manufatto al momento dell'accesso dei verbalizzanti era già definito nelle sue strutture portanti, con i pilastri in cemento armato e con il solaio impostato, mancavano solo le opere di rifinitura, evento questo non verificatosi per effetto del disposto sequestro.

L'art. 43, co. 5, l. 28 febbraio 1985, n. 47, collocato al Capo V della legge stessa, e pertanto compreso nel rinvio operato dall' art. 39, legge 724/94, prevede, per quanto qui rileva, che: "Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente

alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità". Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la nozione di "strutture realizzate", necessitanti di lavori di completamento funzionale, postula che i manufatti "abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione e debbano solo essere completati ai fini della loro funzionalità" (Cons. Stato, Sez. 6, 27 giugno 2008, n. 3286; Sez. 5, 24 febbraio 1999, n. 192), pertanto, l'art. 43 cit., nella parte in cui prevede il completamento di opere, va inteso nel senso che deve trattarsi di semplici lavori strutturalmente necessari alla funzionalità di quanto già edificato e non anche di integrazione delle dette opere con interventi edilizi che danno luogo di per sé a nuove strutture (Cons. Stato, Sez. 5, 30 giugno 2005, n. 3542; Sez. 5, 19 ottobre 2011, n. 5625).

Come ivi evidenziato, infatti, la norma non impiega la dizione di costruzioni o opere "ultimate", cioè un manufatto completo almeno al rustico, privo solo delle finiture, ma la diversa nozione di "strutture realizzate". Come in quel precedente, si deve ritenere che la realizzazione delle strutture può dirsi verificata anche nel caso di specie ove i manufatti si presentavano già completi, nei termini in cui questo risultato consenta comunque - come qui è - di percepire la concreta fisionomia del manufatto e la sua destinazione: cioè di identificare nei tratti essenziali l'opera da straordinariamente sanare e completare.

Nel caso di specie, alcuni ulteriori interventi minori, come l'intonaco ed altre opere di rifinitura, sono stati impediti dalla misura coercitiva reale imposta a seguito del verbale di sequestro oggetto della sentenza del 1993.

Ne conseguirebbe per il ricorrente che la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Casamicciola Terme sarebbe perfettamente legittima in quanto alcuna nuova superficie o volume è stato realizzato dopo i termini del 1/10/1983 e 31.12.1993 rispettivamente introdotti dalle leggi nn. 47/85 e 724/94.

Il giudice del rinvio, inoltre, non avrebbe preso in considerazione la documentazione allegata alla memoria difensiva ed in particolare la relazione stragiudiziale e la documentazione fotografica acquisita agli atti del Comune di Casamicciola Terme 1/3/1995 con il prot. n. 003128, nonché la richiesta di autorizzazione di Punzo Clelia assunta al protocollo del Comune di Casamicciola Terme con il n. 004436 il 10/6/1992 con allegata planimetria del fabbricato.

In particolare, dalle foto dello stato dei luoghi e dalla perizia stragiudiziale allegata alla memoria depositata nel giudizio di rinvio (e che viene allegata al ricorso), si avrebbe conferma piena di quanto dedotto ed eccepito, e cioè che tutte le opere contestate sono state realizzate in epoca antecedente al 31/12/1993.

Il ricorrente evidenzia anche che l'inottemperanza ad un ordine di demolizione, in pendenza della procedura condonistica, non può, per espressa previsione legislativa, dar luogo al meccanismo automatico acquisitivo.

Viene, inoltre, precisato ancora che l'ordine di demolizione emesso dall'Ente comunale a seguito del verbale di sequestro del 1999, è stato sospeso dal TAR Campania, con l'ordinanza allegata in copia al ricorso.

Sottolineato che si tratta di sanatoria straordinaria, il ricorrente evidenzia che il permesso a costruire in sanatoria è stato rilasciato dal Comune di Casamicciola Terme nel rispetto dei momenti procedurali richiesti.

È stata infatti acquisita l'autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 7 del d.lgs n. 42/2004 rilasciata dalla competente Commissione Edilizia Integrata dell'Ente comunale, e trasmessa alla Soprintendenza territorialmente competente per il controllo di legittimità, e solo dopo l'esplicito assenso dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, è stata rilasciato l'atto conclusivo il procedimento condonistico.

Con un **secondo motivo** il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 192 e 546 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione laddove la difesa aveva chiesto al giudice del rinvio - qualora, nonostante l'inequivoca produzione documentale, fossero residuati dubbi in ordine alla presunta realizzazione di nuove superfici e volumi oltre i limiti temporali previsti dalle leggi 47/82 e 725/94 - di fare ricorso agli ampi poteri concessi e previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e disporre l'escussione dell'allora tecnico comunale Geom. Gino Razzano, dom.to in Casamicciola Terme al viale Paradisiello n. 102, e Mattera Nicola tuttora in servizio presso la Polizia Municipale di Casamicciola Terme, che parteciparono al sopralluogo in uno al Comandante della Polizia Municipale (Com.te Francesco Maresca oggi deceduto) che diede luogo al verbale di sequestro del 10/11/1999.

Ci si duole che il giudice dell'esecuzione abbia del tutto obliterato la richiesta e non avrebbe fornito motivazione alcuna, il che renderebbe senz'altro illegittima l'ordinanza impugnata, anche per violazione del diritto di difesa.

Con il **terzo motivo** il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 192, 546 e 623 cod. proc. pen., essendo l'ordinanza impugnata priva di motivazione con riferimento alla dedotta incompetenza del giudice.

Con la memoria presentata ritualmente prima dell'udienza in camera di consiglio, la difesa ricorda che aveva fatto rilevare che il procedimento doveva essere rimesso alla cognizione della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, competente per territorio. L'ordinanza impugnata ed annullata dalla Corte di Cassazione è stata infatti emessa dal GM della Sezione distaccata di Ischia.

Sulla preliminare richiesta di rimessione del procedimento al Presidente del Tribunale di Napoli, per l'assegnazione al GM presso la Sezione Distaccata di Ischia, il giudice del rinvio - ci si duole - ha omesso qualsiasi motivazione il che rende ancora una volta illegittima l'ordinanza impugnata.

Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la conseguente revoca e/o annullamento dell'ingiunzione a demolire impugnata.

3. Il P.G. presso questa Suprema Corte in data **1/2/2022** ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. A tale conclusione si perviene, *in primis*, sul rilievo che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).

Ancora di recente è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen., -, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).

Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, Sardo, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e Sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.

Nel caso esaminato nella richiamata Sez. 6 n. 32227/2007, come in quello in esame, il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale.

Non si possono, in altri termini, indicare, alla rinfusa, come avvenuto in ricorso, tutti i possibili vizi di legittimità (qui, in aggiunta al caso suvvisto si aggiunge, in via cumulativa, anche la violazione di legge) senza specificare la violazione o il punto della motivazione attinto da vizio.

In particolare, quanto al vizio motivazionale, l'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se come indicato nell'odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti.

Ciò, nel caso in esame, non è avvenuto.

3. Peraltro, va evidenziato come tutti i motivi di ricorso richiamino la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. , mentre costituisca *ius receptum* che la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo quando sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen. Ne deriva che non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (così questa Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-

01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196).

4. Manifestamente infondato è il motivo di natura procedurale.

La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate dello stesso, stabilita dall'art. 48 quater R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 15 d.l.s. 19 febbraio 1998, n. 51, costituisce una distribuzione degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio e non un riparto di competenza territoriale, come si evince anche dall'art. 163 bis, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen. Sez. 4, n. 4205 del 8/1/2013, Farina, Rv. 254355

Le sezioni distaccate, sia di Tribunale che di Corte di appello, non possono essere considerate uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono, sicché la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non dà luogo a nullità, senza che possa ipotizzarsi alcun conflitto di competenza tra esse (Sez. 1, n. 5209 del 11/1/2013 Confl. comp. in proc. Liberato, Rv. 254510; conf. Sez. 1, n. 42172 del 29/11/2006, Wieser, Rv. 235571; Sez. 6, n. 36352 del 28/05/2004, Ligorio ed altri, Rv. 230268).

5. Quanto agli altri motivi, va ricordato che spetta al giudice penale, ed anche al giudice dell'esecuzione, verificare la sussistenza dei presupposti affinché la normativa sul condono edilizio possa essere applicata.

Gli accertamenti che devono essere compiuti dal giudice penale costituiscono compiti propri dell'autorità giurisdizionale - conformi al dettato dell'art. 101, co. 2, artt. 102, 104, co. 1, e art. 112 Cost. - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione" (così Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, dep. 2013, Oliva, Rv. 254426), va rilevato che la ricorrente sviluppa il motivo di ricorso con riferimento ad un rilievo di fatto, ossia l'accertamento dell'ultimazione dell'opera entro il termine di condonabilità dell'abuso di cui all'art. 39 legge n. 724/94. Ma il motivo è manifestamente infondato, perché sul punto il giudice dell'esecuzione partenopeo, con motivazione priva di aporie logiche, congrua ed agganciata ai dati di fatto, ha ritenuto l'illegittimità del permesso a costruire in sanatoria.

Ebbene, facendo buon governo di tali principi, il giudice partenopeo, titolato ad esercitare il proprio sindacato sulla legittimità del provvedimento abilitativo in sanatoria (vedasi anche Sez. 3, n. 26004 del 5/04/2019, Rv. 276014), con motivazione congrua, logica ed adeguata, ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali il permesso di costruire doveva essere considerato illegittimo, avuto riguardo

all'epoca di ultimazione delle opere (richiamando i sopralluoghi della polizia giudiziaria), alla prosecuzione dei lavori abusivi oltre il termine ultimo per il perfezionamento della procedura entro il 31/12/1993, alla presentazione dell'istanza di condono da parte di Punzo Clelia e all'inidoneità del titolo a sanare le opere edificate nel 1994 e nel 1999.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha puntualmente verificato la sussistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta (Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003, Rv. 227558).

Il ricorrente lamenta che non fosse questo il perimetro decisorio affidato al giudice del rinvio, ma la precedente sentenza di questa Corte di legittimità aveva preso atto, come ricordato in premessa, che la motivazione dell'ordinanza del 2017 con cui era stato revocato l'ordine di demolizione fosse di fatto inesistente e aveva proprio indicato al giudice del rinvio la necessità, tra l'altro, di valutare la condonabilità dell'opera *"...in un caso, come quello in esame, in cui è stata accertata la prosecuzione di lavori abusivi ben oltre i termini di scadenza del condono"*.

6. Ininfluyente, diversamente da quanto opina il ricorrente, appare l'esito giudiziario dei procedimenti penali per le plurime violazioni di sigilli e per la prosecuzione dei lavori come una serie di tematiche di natura prettamente amministrativa.

Resta il fatto che, come correttamente evidenzia il giudice del rinvio, per rispondere al tema assegnatogli nella sentenza rescindente, come accertato in occasione dei diversi sopralluoghi effettuati dalla P.G. in data 31/5/1994 e 11/6/1999, vi era stata una prosecuzione dei lavori edili abusivi; e più precisamente, in data 31/5/ 1994 vi era stato un completamento delle opere al piano terra, già seminterrato, consistente nella realizzazione dell'intonaco esterno ed interno per una superficie di mt. 6,80x6,70 tranne la parete lato Nord; nella realizzazione di vani porta e finestra e di un piccolo locale di circa 6 mq tra la scala ed il fabbricato già denunciati (per tali opere era stata emessa ordinanza di demolizione nr. 183 del 2210811994 contro cui è stato presentato ricorso al TAR).

In data 11 giugno 1999, presso la proprietà di Braco Valentino Benedetto, a seguito di accertamento tecnico, erano accertate ulteriori opere, e precisamente: la realizzazione, senza alcuna autorizzazione, in aderenza alla propria abitazione, di un manufatto di circa mq. 50, alto circa mt. 3,00, costituito da pilastri e copertura in c.a. misto a laterizi; le opere erano allo stato grezzo ed ancora in casseforme e puntellato. Realizzazione di muri di contenimento ad un terrapieno del tipo a sacco, per una lunghezza di circa 25 mq ed aventi altezza di circa mt.2,30; di un pergolato su una superficie di circa 22 mq ed altezza mt. 2,50, nella zona

prospiciente l'ingresso, con pali in legno infissi in suolo, senza alcuna copertura; la sistemazione del viale di accesso all'abitazione, mediante la posa in opera di un massetto in conglomerato cementizio, impianti per illuminazione e scarico acque; realizzazione di nr. 2 pilastri in c.a. per la sistemazione del cancello di ingresso.

7. Non influente, peraltro, appare il rilievo che l'istanza di condono era stata presentata da Punzo Clelia (poi deceduta in data 28 settembre 1998), dopo che la stessa era stata destinataria di un'ordinanza di demolizione emessa, in data 14/11/1991 n. 189, dal Comune e non ottemperata dalla parte, che avverso la suddetta ordinanza non presentava né ricorso al TAR né al Capo dello Stato. Di conseguenza, il bene era da considerarsi acquisito, *ipso iure*, al patrimonio comunale.

Corretta, infatti, è l'affermazione che l'ingiustificata inottemperanza, nei termini di legge, all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall'autorità comunale comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà (Sez. 3, sent. n. 2912/10), poiché la notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza è unicamente il titolo necessario per l'immissione in possesso dell'ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione (Sez. 3, sent. n. 1819/09).

Pertanto, la sanzione amministrativa del trasferimento coattivo del bene è volta a consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (art. 31, comma 5). Quindi, in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, il manufatto abusivo non deve essere restituito al privato responsabile dell'abuso, quand'anche in possesso del bene, ma al Comune, divenutone proprietario a seguito dell'inutile decorso del termine di legge previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, sent. n. 48031/08).

Nel caso di specie, come ricorda il provvedimento impugnato e come evidenziato nella relazione del Comune di Casamicciola del 14 giugno 2016 nr 6161, Punzo Clelia non solo non aveva ottemperato all'ingiunzione di demolizione emessa dal Comune, ma nemmeno aveva proposto ricorso avverso la stessa.

8. Il giudice dell'esecuzione partenopeo, in conclusione, risulta aver fatto buon governo dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità in materia.



Va ricordato in proposito che in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (così Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 dep. 2013, Oliva, Rv. 254426, in cui la Corte, nell'affermare il principio, ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso nonostante la pendenza della procedura di condono).

E' stato anche precisato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci ed altro, Rv. 260972; conf. Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972).

Ritiene il Collegio che, prima di ogni altra valutazione vada qui riaffermato il principio di diritto per cui l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione adottato dal giudice con la condanna per gli illeciti edilizi, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria con il rilascio della relativa concessione, sempre tuttavia che il giudice riscontri la legittimità dell'atto concessorio sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua "emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. Solo in tale ipotesi, infatti, si determina una situazione giuridica nuova che rende incompatibile la sopravvivenza dell'ordine demolitorio e ne legittima la revoca o la modifica in fase esecutiva (per tutte, Sez. 3, n. 41489 del 24/5/2016, De Angelis, Rv. 267910; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642; Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, Ciavarella, Rv. 224346).

Nel caso in esame, il giudice partenopeo ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo chiarito nella argomentata motivazione di non condividere il giudizio di legittimità della concessione in sanatoria, ritenendo che l'opera in questione resti abusiva e non condonabile.

Il permesso a costruire – come si legge nel provvedimento impugnato- è illegittimo siccome si fonda sul presupposto della realizzazione delle opere nel 1992,

in epoca antecedente alla richiesta di sanatoria presentata, senza tenere conto dei successivi interventi abusivi realizzati nel 1994 e nel 1999.

Pertanto, il titolo non solo non contiene una valutazione dell'opera nella sua globalità ma è anche in contrasto con la disciplina del condono di cui alla Legge 724/1994 che si applica alle sole opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e, inoltre, è inidoneo a coprire gli abusi edilizi realizzati negli anni successivi alla presentazione della domanda di condono.

9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2022